



***STRUTTURE RICETTIVE
E ATTIVITÀ DI LOCAZIONE TURISTICA E BREVE
COME ORIENTARSI***



SOMMARIO

- 1. STRUTTURE RICETTIVE.....pagg. 3-6*
- 2. ATTIVITÀ DI LOCAZIONE TURISTICA/ BREVE...pagg. 7-9*
- 3. INFORMAZIONI UTILI.....pagg. 10-11*
- 4. CUSR E CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)...pagg. 12-14*
- 5. NORMATIVA REGIONALE.....pag. 15*

STRUTTURE RICETTIVE

1. Apertura/modifiche/cessazione:

Ente: Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP)

Per poter aprire o apportare modifiche (ad es. alla titolarità della gestione, alla capacità ricettiva, alla classificazione etc.) oppure per comunicare la cessazione di una struttura ricettiva, bisogna inviare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo **sportello unico attività produttive (SUAP)** del **Comune** in cui è o sarà ubicata la struttura ricettiva secondo le indicazioni del Comune stesso.

Si dovrà contattare il SUAP comunale ed utilizzare la modulistica messa a disposizione dal Comune attenendosi alle disposizioni e ai regolamenti comunali.

Contattare gli uffici comunali anche per cambio destinazione d'uso degli immobili a fini turistici.

2. Comunicazione del movimento dei clienti (arrivi e presenze):

Ente: REGIONE CAMPANIA - AGENZIA CAMPANIA TURISMO

Sito internet “RILEVATORE TURISTICO REGIONALE”

Le strutture ricettive sono tenute a comunicare il movimento dei clienti in arrivo ed in partenza e le presenze nelle strutture ricettive ai fini del rilevamento statistico dell'Istat. A tale scopo è attiva la piattaforma internet “**Rilevatore Turistico Regionale**” della Regione Campania all'indirizzo:

www.rilevatoreturistico.regione.campania.it

Per la registrazione della propria struttura e per informazioni sul Rilevatore Turistico Regionale contattare l'Ufficio Statistico dell'Agenzia Campania Turismo.

Riferimenti:

Dott.ssa Raffaella Capozzi tel. 0818074033

ufficiostatistica@agenziacampaniaturismo.it

areturcampania@gmail.com

- **Comunicazione degli alloggiati:**

Ente: AUTORITA' DI P.S. QUESTURE/COMMISSARIATI DI ZONA

Sito internet "ALLOGGIATI WEB"

Ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S., *"i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini....."* hanno il dovere di comunicare telematicamente alla Questura le generalità dei propri ospiti.

Con il Decreto Legislativo del 7/1/2013 del Ministero dell'Interno è stata resa obbligatoria la trasmissione delle schedine degli alloggiati mediante internet. Con tale normativa tutti i gestori di strutture ricettive hanno, quindi, il dovere di comunicare alla Questura le generalità di tutte le persone ospitate mediante il sito

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/>

Consultare i siti internet delle Questure di riferimento territoriale per le procedure di acquisizione delle credenziali di accesso al sistema di registrazione degli alloggiati.

- **Imposta di soggiorno:**

Ente: UFFICI COMUNALI

L'imposta è adottata e gestita dai singoli Comuni.

Contattare gli uffici comunali ed i relativi siti internet per verificare tariffe, regolamenti specifici ed informazioni sull'eventuale utilizzo di applicativi per la trasmissione on-line delle dichiarazioni ai fini del pagamento dell'imposta di soggiorno (ad es. *Tourist tax*).

- **Comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive:**

Ente: REGIONE CAMPANIA

Sito internet “TURISMO WEB”

Le strutture ricettive, riguardo la comunicazione dei prezzi, sono soggette alle disposizioni della Legge Regionale n.16/2014 e ss.mm.ii. che stabilisce l’obbligo di comunicare i prezzi entro il 1° Ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° Marzo. Anche nel caso di prezzi invariati, la comunicazione prezzi da inviare entro il 1° Ottobre va trasmessa ugualmente.

La Regione Campania acquisisce la comunicazione prezzi attraverso il sistema on-line denominato “Turismo web”:

<http://turismoweb.regione.campania.it>

Per accedere al servizio di comunicazione dei prezzi on line, ogni struttura deve effettuare la registrazione al sito **<http://turismoweb.regione.campania.it>** e, dopo aver ottenuto le credenziali, compilare on line la modulistica seguendo la procedura indicata dal sistema, fino alla trasmissione che avverrà direttamente dal portale Turismo web.

Tale procedura non riguarda gli Agriturismi.

Per tali strutture rimane in vigore la disciplina della Legge Regionale n.15 del 6/11/2008 in cui, all'art. 11 comma 1 lett.a, è prevista la comunicazione delle tariffe al Comune dove ha sede la struttura.

Per informazioni riguardo la comunicazione prezzi:

Regione Campania

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

Staff – Programmazione sistema turistico

Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

Pec: strutturericettive@pec.regione.campania.it

Dott. Roberto Affatato

tel. 081 7968931 - e-mail: roberto.affatato@regione.campania.it

Dott. Carlo Panini

tel. 081 7968811 - e-mail: carlo.panini@regione.campania.it

Dott. Mario Nardella

tel.081 7968537 - e-mail: mario.nardella@regione.campania.it

- **Codice Unico delle Strutture Ricettive (CUSR)**

Ente: UFFICI COMUNALI

In attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16 e ss.mm.ii. sono state approvate le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico regionale Strutture Ricettive (**CUSR**) alle strutture ricettive della Campania da parte dei Comuni territorialmente competenti,

Il CUSR, è generato attraverso l'inserimento, **da parte dei Comuni**, dei dati delle strutture ricettive sul sistema Turismo web della Regione Campania.

Alle strutture ricettive verrà trasmesso il CUSR dai Comuni dopo la presentazione della Scia ai Suap comunali. Successivamente il Comune, effettuati i dovuti controlli, inserirà i dati della struttura nel sistema di generazione del CUSR e trasmetterà via mail/pec alla struttura il codice assegnato e pubblicherà gli elenchi delle strutture con relativo codice assegnato.

Pertanto, le strutture ricettive, riguardo il CUSR, dovranno solo presentare la Scia con gli allegati richiesti al Comune competente via Suap e attendere l'assegnazione e la trasmissione del CUSR.

Eventuali informazioni riguardo l'assegnazione del Codice, vanno presentate ai Comuni competenti dove è ubicata la struttura.

I soggetti che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

ATTIVITÀ DI LOCAZIONE TURISTICA E BREVE

- **Apertura/modifiche/cessazione:**

Ente: Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP)

Per poter avviare l'attività di locazione turistica e breve di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 o apportare modifiche (ad es. alla titolarità della gestione) oppure per comunicare la cessazione bisogna contattare il SUAP del Comune in cui è o sarà ubicata l'attività di locazione turistica/breve e utilizzare la modulistica o le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune attenendosi alle disposizioni e ai regolamenti comunali.

Nell'ambito dell'attività di locazione turistica/breve, bisogna distinguere, anche ai fini della modulistica da utilizzare, se l'attività viene svolta in forma non imprenditoriale oppure in forma imprenditoriale.

1. Comunicazione avvio attività di locazione breve/turistica in forma non imprenditoriale

Ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, così come modificata dalla Legge regionale 5 luglio 2023, n. 11, i soggetti che intendono esercitare attività, in forma non imprenditoriale, di locazione turistica/breve, o che l'abbiano già avviate, sono tenuti al rispetto dei seguenti adempimenti:

- comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;
- trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
- dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania;
- denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
- comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

La mancata comunicazione ai Comuni, dell'avvio dell'attività di locazione turistica/breve, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da 500,00 (cinquecento) a 2.000,00 (duemila) euro.

- **Disposizioni per chi ha già avviato attività di locazione breve/turistica e presunzione di imprenditorialità**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso in cui il titolare dell'attività di locazione oggetto della presente comunicazione abbia già avviato, a proprio nome, quattro attività di locazione breve o turistica (sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale), l'avvio di una quinta attività comporta la presunzione di esercizio in forma imprenditoriale per tutte



le attività di locazione precedentemente avviate. Pertanto, qualora l'attività oggetto della presente segnalazione rientri in tale casistica, non andrà presentata la Comunicazione di cui sopra, bensì un'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la locazione turistica/breve in forma imprenditoriale, sia per la quinta attività che si intende avviare a locazione, sia per ognuna delle attività di locazione non imprenditoriali già avviate. A seguito di tale adempimento, verranno assegnati nuovi Codici Identificativi Regionali (CUSR), i quali dovranno essere utilizzati per la richiesta di relativi nuovi Codici Identificativi Nazionali (CIN).

2. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per locazione breve /turistica a carattere imprenditoriale

Anche la normativa nazionale, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 8 della Legge 15 dicembre 2023, n. 191 e ss.mm.ii., ha previsto che la locazione turistica/breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di quattro unità immobiliari e tali disposizioni valgono anche per le attività già avviate precedentemente alla legge nazionale.

Pertanto, la norma ha sancito che in questi casi vi è l'obbligo di presentazione della SCIA, sia che si conceda in locazione breve più di quattro appartamenti (fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia che si conceda in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività imprenditoriale.

La mancata presentazione della SCIA è punita con una sanzione pecuniaria che va da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura.

• Obblighi comuni in materia di sicurezza antincendio

L'art. 13 ter, comma 8, della legge 191/23 e ss.mm.ii. ha stabilito i seguenti obblighi che si applicano sia alle strutture gestite in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, nell'ambito delle locazioni brevi e di quelle ad uso turistico:

1. obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
2. obbligo di dotazione di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili e visibili, ovvero in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano e secondo le indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministero dell'Interno 03/09/21;
3. obbligo di dotazione di impianti conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata.

- **Comunicazione del movimento dei clienti (arrivi e presenze):**

Ente: REGIONE CAMPANIA - AGENZIA CAMPANIA TURISMO

Sito internet “RILEVATORE TURISTICO REGIONALE”

Le attività di locazione turistica/breve, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, sono tenute a comunicare il movimento dei clienti in arrivo ed in partenza e le presenze ai fini del rilevamento statistico dell'Istat. A tale scopo è attiva la piattaforma internet **“Rilevatore Turistico Regionale”** della Regione Campania all'indirizzo **www.rilevatoreturistico.regione.campania.it**

Per la registrazione della propria struttura e per informazioni sul Rilevatore Turistico Regionale, contattare l'Ufficio Statistica dell'Agenzia Campania Turismo.

Dott.ssa Raffaella Capozzi tel. 0818074033

ufficiostatistica@agenziacampaniaturismo.it

areturcampania@gmail.com

- **Comunicazione degli alloggiati:**

Ente: AUTORITA' DI P.S.

Sito internet “ALLOGGIATI WEB”

Ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S., *“i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini.....”* hanno il dovere di comunicare telematicamente alla Questura le generalità dei propri ospiti.

Con il Decreto Legislativo del 7/1/2013 del Ministero dell'Interno è stata resa obbligatoria la trasmissione delle schedine degli alloggiati mediante internet. Con tale normativa tutti i gestori di strutture ricettive e attività di locazione breve hanno, quindi, il dovere di comunicare alla Questura le generalità di tutte le persone ospitate mediante il sito:

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/>

Consultare i siti internet delle Questure di riferimento territoriale per le procedure di acquisizione delle credenziali di accesso al sistema di registrazione degli alloggiati.



INFORMAZIONI UTILI

- **Imposta di soggiorno:**

Ente: UFFICI COMUNALI

L'imposta è adottata e gestita dai singoli Comuni.

Contattare gli uffici comunali ed i relativi siti internet per verificare tariffe, regolamenti specifici ed informazioni sull'eventuale utilizzo di applicativi per la trasmissione on-line delle dichiarazioni ai fini del pagamento dell'imposta di soggiorno (ad es. sistema *Tourist tax*).

- **Comunicazione dei prezzi**

Le attività di locazione turistica/breve, al momento, non sono soggette all'obbligo di comunicazione dei prezzi.

- **Codice Unico delle Strutture Ricettive CUSR**

Ente: UFFICI COMUNALI

In attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16 e ss.mm.ii. sono state approvate le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del CUSR Codice Unico regionale Strutture Ricettive alle attività di locazione turistica e breve della Campania da parte dei Comuni territorialmente competenti.

Il CUSR è generato attraverso l'inserimento, **da parte dei Comuni**, dei dati delle attività di locazione breve sul sistema Turismo web della regione Campania.

I soggetti che intendono dare in locazione appartamenti per attività di locazione turistica/breve devono compilare e trasmettere ai Comuni, secondo le loro indicazioni, il modello di comunicazione dell'attività di locazione turistica/breve, messo a disposizione sui siti internet comunali, con i dati ivi richiesti.

Il CUSR verrà generato dai Comuni dopo che gli stessi avranno inserito nella piattaforma regionale i dati necessari a generare il codice. Successivamente il CUSR sarà trasmesso alla mail/pec comunicata nel modello di comunicazione a cura dei Comuni che pubblicheranno anche elenco delle attività con relativo codice

Pertanto, le attività di locazione turistica/breve, riguardo l'ottenimento del CUSR, dovranno solo presentare la suddetta comunicazione secondo le indicazioni del Comune competente e attendere l'assegnazione e la trasmissione del CUSR.

Eventuali informazioni riguardo l'assegnazione del Codice, vanno presentate ai Comuni competenti dove è ubicata la struttura.

I soggetti che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

• Strutture di ricettività e categorie catastali

Il regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142/1949 prevede la divisione del territorio in zone censuarie, cioè in zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari simili per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione. Per ogni zona censuaria, sono individuate le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane. La competenza sulla definizione e applicazione delle categorie catastali è dell'Agenzia delle Entrate. I Comuni sono competenti sulla definizione delle zone censuarie, dei relativi prospetti tariffari e sul classamento delle unità immobiliari urbane.

Gli immobili sono suddivisi in destinazione ordinaria (categorie A-B-C), destinazione speciale (categoria D), destinazione particolare (categoria E) ed entità urbane (categoria F). La loro descrizione è dettagliata nella Circolare n.5 del 14 marzo 1992 del Ministero delle Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariale. Maggiori informazioni sono consultabili nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), delle Amministrazioni comunali (www.amministrazionicomunali.it) e dei competenti uffici comunali.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione di massima delle categorie catastali inerenti le strutture di ricettività:

Tipologia	Categoria
Alberghi, residenze turistico alberghiere, Motel	D2 (Alberghi, pensioni e villaggi turistici con fine di lucro)
Campeggi	D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale)
Case e appartamenti per Vacanza	civili abitazioni (categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A7 – A8 – A11)
Bed & Breakfast	civili abitazioni (tutte le categorie A esclusa la A/10)
Affittacamere	civili abitazioni: (categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A7 – A8 – A11)
Locazioni brevi	civili abitazioni (tutte le categorie A esclusa la A/10)
Ostelli	D2 (Alberghi, pensioni e villaggi turistici con fine di lucro)
Case per ferie, Case Religiose di ospitalità	B1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme)
Agriturismi	D10 (fabbricati rurali)
Rifugi di montagna	A11 (alloggi e abitazioni tipiche dei luoghi)

Al seguente link specifiche di dettaglio delle categorie catastali:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/257829/Allegato+quadro+generale+categorie_QuadroGeneraleCategorie.pdf/caf80eb7-3b75-037f-02ee-93d47b1e9df4

Si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate per maggiori approfondimenti.

***CUSR E CODICE
IDENTIFICATIVO
NAZIONALE (CIN)***

Premessa normativa

L' art. 13 ter (*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*) del Decreto Legge 145/2023, convertito in **Legge n. 191 del 15/12/2023**, ha istituito a livello nazionale il Codice Identificativo Nazionale (**CIN**) codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive

Il Ministero del Turismo, con Decreto, prot.n.16726 del 06/06/2024, ha definito le modalità di interscambio fra le banche dati regionali e la banca dati nazionale e nella G.U., Parte Seconda, n. 130 del 3 settembre 2024, ha pubblicato l'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR). Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 ter, la normativa, di cui allo stesso articolo, risulta ufficialmente in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a tale pubblicazione, quindi a partire dal 02/11/2024, termine successivamente prorogato al 01/01/2025

La norma è tesa ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che come strumento di contrasto a forme irregolari di ospitalità e sicurezza del territorio e prevede i seguenti obblighi relativi all'introduzione del codice nazionale:

1. Obbligo di acquisizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), consultabile sul portale del Ministero del Turismo, vale per tutte le tipologie di strutture ricettive, compreso le locazioni brevi e le locazioni ad uso turistico, cioè agli alloggi concessi in affitto stagionale con contratto di "locazione transitoria per finalità turistiche".

La mancata acquisizione del CIN prevede una sanzione pecuniaria che va da 800,00 a 8.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura.

2. Obbligo di pubblicizzazione: il codice CIN, oltre ad essere indicato in ogni annuncio online, deve essere esposto anche all'esterno dello stabile in cui è collocato l'alloggio.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata, oltre all'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

È bene precisare che la Regione Campania, con l'**art. 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 e ss.mm.ii.**, aveva già previsto un proprio Codice Unico regionale (**CUSR**), avente la finalità di agevolare i controlli sull'offerta turistica campana, da parte delle autorità competenti, per garantire una concorrenza leale tra i soggetti economici, tutelare l'utenza turistica e contrastare le forme irregolari di ospitalità.

Per tale motivo, in Campania, il CIN non si sostituisce, ma si aggiunge al codice unico regionale delle strutture ricettive (**CUSR**), il quale, al momento, è necessariamente propedeutico per l'ottenimento del codice univoco nazionale, cioè va necessariamente richiesto prima (per chi non lo avesse già ottenuto) all'ufficio SUAP del Comune in cui insiste l'immobile, al fine di poter ottenere



successivamente, attraverso la piattaforma (BDSR), il codice identificativo nazionale utilizzando le seguenti modalità operative.

- **Indicazioni per l'ottenimento del codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture ricettive e le attività di locazione turistica e breve**

Ente: REGIONE CAMPANIA – MINISTERO DEL TURISMO

PROCEDURA PER OTTENERE IL CIN

I titolari/gestori/delegati delle strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta) e delle strutture adibite ad attività di locazione turistica/breve ubicate in Campania, per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) dovranno effettuare il seguente iter:

STRUTTURE IN POSSESSO DI CUSR/CIR (Codice Unico regionale delle Strutture Ricettive)

Se è un utente con una struttura ricettiva o di locazione turistica/breve già esistente e già in possesso di Codice Unico Regionale (CUSR), dovrà seguire le seguenti istruzioni:

- collegarsi alla piattaforma nazionale del Ministero del Turismo (<https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>) e accedere con lo Spid/CIE del soggetto titolare/gestore della struttura
- scegliere "Ottieni CIN" e inserire il CUSR
- se il CUSR è presente in piattaforma nazionale e sono presenti tutti i dati obbligatori richiesti dal Ministero verrà rilasciato il CIN.

STRUTTURE IN POSSESSO DI CUSR, MA CHE NON SI RITROVANO SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE BDSR:

Se l'utente ha una struttura ricettiva o di locazione turistica/breve già esistente e già in possesso di Codice Unico Regionale (CUSR), ma non riesce a visualizzare la struttura in BDSR deve utilizzare le seguenti istruzioni per fornire i dati necessari a garantire il corretto completamento della procedura. Tali dati sono obbligatori e devono essere integrati sulla piattaforma dei Servizi Digitali della Regione Campania denominata "Aggiornamento Banca Dati Regionale Strutture Ricettive e Locazioni Brevi"

A tal fine, l'utente:

- 1. dovrà accedere con lo SPID/CIE/CNS al portale della Regione Campania collegandosi al seguente link <https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive>;*
- 2. dovrà, una volta completata l'autenticazione, indicare il CUSR associato e verificare, ed eventualmente integrare i dati della struttura ricettiva/locazione breve presenti sul database regionale e, infine, salvare l'autodichiarazione;*

3. potrà anche inserire il nominativo e codice fiscale di un eventuale delegato autorizzato a gestire i dati per proprio conto.

ATTENZIONE: I dati e le informazioni inserite nella piattaforma regionale saranno sottoposti a controllo e devono essere conformi con quanto dichiarato al Comune nella documentazione inerente l'attività (Scia/Comunicazione avvio, eventuale classificazione, dati catastali, planimetrie, etc). In caso di riscontro difforme saranno applicate le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

Pertanto, se si vuole variare i dati della SCIA o della Comunicazione inizio attività associati alla struttura ricettiva/locazione breve, l'utente dovrà rivolgersi al Comune dove è stata presentata la relativa documentazione per l'inizio attività.

4. I dati così aggiornati e completati, saranno trasmessi alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo. Pertanto, una volta completate le operazioni sul portale regionale, l'utente dovrà attendere almeno 24h prima di accedere nuovamente sulla piattaforma nazionale BDSR e seguire le seguenti istruzioni:

4.1. Accedere alla BDSR con lo SPID o CIE

4.2. Una volta effettuato l'accesso dovrà visualizzare correttamente la sua struttura ricettiva con le informazioni fornite alla Regione

4.3. Integrare eventuali ulteriori informazioni richieste dal Ministero e otterrà il CIN

NOTA BENE: Dopo aver ottenuto il CUSR dal Comune, si dovrà attendere qualche giorno prima di fare richiesta di CIN sulla piattaforma nazionale, in quanto i dati vengono trasmessi alla BDSR con periodicità di 3-4 giorni.

(Se si accede alla BDSR da un dispositivo mobile, si dovrà scorrere la pagina di visualizzazione, sotto i filtri, per poter visualizzare correttamente la sua struttura.

Se dopo aver fatto l'accesso alla BDSR, si vuole effettuare una ricerca inserendo il proprio CUSR/CIR le ricordiamo che il formato del codice regionale è di 15 caratteri ed occorre inserire unicamente e interamente il codice e non parti di esso, senza aggiunta di altri caratteri)

Se dopo essersi collegati alla piattaforma nazionale (<https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>) il problema di mancata visualizzazione di struttura mancante dovesse persistere, l'utente è invitato nuovamente, indicando tutti i dati, in particolare il CUSR, relativi alla propria struttura, a segnalare la casistica attraverso l'apposita e-mail dedicata:

supporto.strutturericettive@regione.campania.it

STRUTTURE NON IN POSSESSO DI CUSR

Per quanti non in possesso del codice CUSR/CIR si rimanda ai SUAP del Comune ove è ubicata l'attività per richiedere il rilascio del codice regionale.

In conclusione, precisiamo che la REGIONE CAMPANIA NON PUO' RILASCIARE CUSR/CIR, in quanto l'attività è di esclusiva competenza dei COMUNI in cui è ubicato l'immobile.

NORMATIVA REGIONALE

- ***Strutture alberghiere*** (alberghi, motel, residenze turistico alberghiere- RTA, villaggi-albergo)
Legge Regionale di riferimento n. 15 marzo 1984 n. 15
- ***Alberghi diffusi***
L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e regolamento regionale n. 4 del 13 maggio 2013
- ***Complessi turistico ricettivi all'aria aperta*** (Campeggi, Villaggi turistici, Marina resort)
L.R. 26 marzo 1993, n. 13; L.R. 5 aprile 2016, n. 6, Deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 6 marzo 2019
- ***Strutture ricettive extralberghiere*** (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (*country house*), rifugi di montagna, case religiose di ospitalità)
L.R. 24 novembre 2001, n. 17
- ***Bed and Breakfast***
L.R. 10 maggio 2001, n. 5
- ***Strutture agrituristiche***
Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15.
- ***Classificazione e presentazione segnalazione certificata inizio attività***
Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16
- ***Codice Unico strutture ricettive, locazione turistica/breve e comunicazione dei movimenti turistici***
Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16;
Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22 febbraio 2021;
Delibera della Giunta Regionale n. 552 del 28 settembre 2023.